

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1987

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/87 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/86 ⁽⁶⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2111/87 ⁽⁸⁾;

considerando che da una verifica è risultato che vi è un errore nella parte 8^a dell'allegato I e nell'allegato III del

suddetto regolamento; che occorre pertanto rettificare il regolamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/87 è rettificato come segue:

1. Nella parte 8^a dell'allegato I gli importi figuranti a fronte delle sottovoci 19.03 A, 19.03 B I e 19.03 B II della tariffa doganale comune nelle colonne « Regno Unito », « Irlanda », « Italia », « Francia », « Grecia » e « Portogallo » sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 20. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Positivi					Negativi					
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Belgio/ Lussem- burgo	Danimarca	Regno Unito	Irlanda	Italia	Francia	Grecia	Spagna	Portogallo
	DM/100 kg	Fl./100 kg	FB/Flux/ 100 kg	Dkr/100 kg	£/100 kg	£Irl/100 kg	Lit/100 kg	FF/100 kg	Dra/100 kg	Pta/100 kg	Esc/100 kg
19.03 A					5,028	1,152	2 952	10,08	1 534,4		0
19.03 B I					5,028	1,152	2 952	10,08	1 534,4		0
19.03 B II					3,846	0,882	2 258	7,71	1 173,9		0

ALLEGATO II

ALLEGATO III

Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85

100 Lit =	2,84317	FB/Flux	1 £ (UK) =	60,6277	FB/Flux	1 £ (Irl) =	55,2545	FB/Flux
	0,525809	Dkr		11,2123	Dkr		10,2187	Dkr
	0,137847	DM		2,93946	DM		2,67895	DM
	0,462321	FF		9,85853	FF		8,98483	FF
	0,155318	Fl		3,31201	Fl		3,01849	Fl
	0,0514558	£ (Irl)		1,09724	£ (Irl)		0,897262	£ (UK)
	0,0468955	£ (UK)		2 132,40	Lit		1 943,41	Lit
	10,3654	Dra		221,031	Dra		201,442	Dra
	10,7922	Esc		230,134	Esc		209,739	Esc
	9,54880	Pta		203,619	Pta		185,573	Pta